

Citta' metropolitana di Torino

A/1264 D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vische, ad uso domestico, richiesta dal Sig. REZZA LIVIO.

Pratica N. A/1264 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1541 del 27/03/2023; Pratica n. A1264.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. REZZA LIVIO residente in Vische Via Lamarmora n. 37/B - C.F. RZZLVI53B25M0714 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vische – località Porto, ad uso irrigazione orto e vigneto, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso domestico.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 15/03 ed il Pag 2 di 415/10 di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di un tubo pescante collegato a pompa azionata da trattrice (carro botte), in modo che la portata massima non superi 11 l/s, la portata media non superi 0,002 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 50 mc circa, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per irrigare i terreni siti nel Comune di Vische, distinti in Catasto dal Foglio 2 particella n. 100 (orto) Foglio 43 particella n. 221 (vigneto) aventi la superficie complessiva di Ha 0,1;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico pari a 17.100 l/s (marzo, aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre) e pari a 30.700 l/s (maggio e giugno);
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per

uso domestico relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

(... omissis ...)